



Repubblica e Cantone  
Ticino

# Coronavirus: disposizioni particolari del Cantone Ticino

## Infopoint

Bellinzona, 8 ottobre 2020

Repubblica e Cantone Ticino

**Consiglio di Stato**

# Misure dal 9 al 30 ottobre 2020

1. Rimangono vietati gli assembramenti con più di 30 persone nello spazio pubblico
2. Viene decretata la **chiusura di discoteche, sale da ballo e club**
3. In tutte le strutture della ristorazione è **ammessa unicamente la consumazione al tavolo**, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo. Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni.
4. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione **deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.**
5. Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, **sette giorni su sette**. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da chiamare in caso di necessità.

# Misure dal 9 al 30 ottobre 2020

6. Il personale addetto al servizio alla clientela nelle strutture della ristorazione è tenuto a indossare una mascherina facciale. **È obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.** Il personale addetto alla clientela che per motivi particolari, segnatamente di natura medica con certificato medico per l'esenzione della mascherina facciale, è ammesso al lavoro.
7. **Nei negozi e centri commerciali è obbligatorio l'uso della mascherina facciale per la clientela.** I gestori e/o i responsabili provvedono alla messa a disposizione dei necessari disinfettanti per le mani. In tutti gli spazi interni accessibili al pubblico, se non protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente, è fatto l'obbligo al personale addetto alla clientela di portare la mascherina facciale (ai sensi del punto 6).
8. Per gli edifici scolastici e di formazione valgono le disposizioni degli specifici piani di protezione.
9. **L'uso della mascherina rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento fisico,** negli spazi chiusi accessibili al pubblico, come pure nei veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.

# Misure dal 9 al 30 ottobre 2020

10. Le manifestazioni pubbliche o private **con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti** devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene l'evento e poi approvate dal "Gruppo di lavoro grandi eventi" incaricato dal Consiglio di Stato. Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 3.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. **Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze sociali o sempre indossata la mascherina.** Il gestore o l'organizzatore è tenuto a vigilare.
- Le altre disposizioni rimangono invariate.
  - Queste disposizioni aggiornate entrano in vigore il 9 ottobre 2020 dalle ore 19:00, hanno effetto fino al 30 ottobre 2020.



Repubblica e Cantone  
Ticino

# Ulteriori informazioni

Repubblica e Cantone Ticino  
**Consiglio di Stato**

CARTELLA STAMPA  
[www.ti.ch/stampa](http://www.ti.ch/stampa)